



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV - Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2024/CA
Allegati: 7

Roma,

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
(Rif. Prot. 4423cp del 31.05.2024)

ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI MODENA
(Rif. Prot. n. 1654.U dell'8.05.2024)

E, p.c.

ALLE PRESIDENZE
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Funzionari UNEP – Tempo di lavoro ex art. 7 CCNL 24 aprile 2002 (Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari) – Servizi interni all'Ufficio NEP – Inapplicabilità dell'orario di lavoro predeterminato di cui all'art. 19 CCNL 16 maggio 1995 – Rilevazione delle presenze giornaliere del personale UNEP (funzionari UNEP ed Ufficiali giudiziari) con modalità informatizzate – Risposta a quesiti.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, è pervenuta apposita nota del Presidente f.f. di codesto Tribunale – richiamata in indirizzo – nella quale si richiedono chiarimenti e risposta ai vari quesiti posti.

In primis, va rilevato che la possibilità di avvalersi dell'orario di lavoro articolato e flessibile per gli ufficiali giudiziari è preclusa dall'art. 7 ("Tempo di

lavoro”) del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”), il quale statuisce: “Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.”

Sulla materia, l’ARAN, in risposta ad apposito quesito formulato da questo Ministero circa la possibilità di corrispondere il buono pasto agli ufficiali giudiziari che, per ragioni organizzative interne all’Ufficio, svolgono di fatto la loro attività con orario di lavoro di trentasei ore settimanali, ha così argomentato: “...è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un’ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.”

A seguito di tale parere, questa Amministrazione è intervenuta con apposita circolare prot. 1810/ELIS/3290 del 5 ottobre 2005 diretta ai Presidenti delle Corti di Appello (All.1), con l’intento di fornire indicazioni conferenti per la regolamentazione della materia per il personale in servizio presso gli Uffici NEP (funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari).

A riguardo, l’orientamento è rimasto costante anche successivamente, con la nota prot. n. 6/14/03-1/CA dell’11 gennaio 2006 (All.2) diretta per l’appunto alla Presidenza di codesto Tribunale, alla quale ci si riporta integralmente, nonché con le note prot. 6/477/03-1/SG del 28 marzo 2007 (All.3) diretta al Presidente della Corte di Appello di Catania e prot. n. 6/408/03-1/2010 del 15 marzo 2010 (All. 4) diretta al Presidente della Corte di Appello di Trieste. In merito alle menzionate note ministeriali nonché alla precitata circolare, si precisa che tali disposizioni regolamentari sono consultabili altresì sul sito giustizia.it nelle “risposte operative agli uffici giudiziari” al link “notificazioni, esecuzioni, protesti”.

Con riferimento al caso di un ufficiale giudiziario adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP, nella nota prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008 (All. 5) diretta al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che prende in esame la predetta fattispecie, viene ribadito il principio generale della non applicabilità agli ufficiali giudiziari dell’art. 19 del CCNL – comparto Ministeri – del 16 maggio 1995 che prevede per il personale amministrativo l’espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali.

L'unica eccezione prevista, nella nota innanzi citata, è riferita alla presenza di casi particolari, riguardanti ufficiali giudiziari adibiti continuamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d'istituto con provvedimento del Capo dell'Ufficio; in tale ipotesi, tuttavia, il monte ore lavorativo convenzionale delle 36 ore settimanali può essere legittimamente considerato come il minimo della prestazione lavorativa esigibile dalla parte datoriale, da correlarsi tuttavia con le esigenze funzionali dell'Ufficio NEP e pertanto suscettibile di estensione nei casi necessitati da queste ultime. Tali motivazioni sopra esposte escludono a priori l'effettuazione del lavoro straordinario e la spettanza dei buoni pasto al personale di cui trattasi.

Tale linea indicativa rimane confermata anche in note più recenti, come emerge per l'appunto nella nota prot. VI-DOG/248/03-1/2014/CA del 18 marzo 2014 (All. 6), nella quale si rileva che "la prestazione lavorativa di tale personale non è suscettibile di quantificazione oraria rigida in termini di osservanza dell'orario di lavoro contrattualmente previsto per il restante personale amministrativo (cfr. art. 19 CCNL 1994-1997, art. 4 CCNL 1998-2001 e art. 21 CCI 5 aprile 2000) e ciò per la variegata natura dei compiti amministrativi che un ufficiale giudiziario seppur adibito ai servizi interni, deve assolvere e che possono portarlo ad uscire temporaneamente dalla sede di servizio per una serie di attività ausiliarie, quali la spedizione degli atti di notifica e corrispondenza con l'utenza presso l'Ufficio postale, il reperimento di materiale in supporto cartaceo (buste, cartoline od altro) o informatico, l'affissione nell'albo dell'Ufficio giudiziario degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all'art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c., quando l'Ufficio NEP è ubicato in una sede logistica diversa da quella dell'Ufficio giudiziario."

Stante quanto sopra esposto, con riferimento al quesito se gli ufficiali giudiziari e i funzionari UNEP "sono tenuti o meno a indicare/comunicare se l'attività viene articolata su cinque o su sei giorni", si rileva come già rappresentato nella precitata nota prot. n. 6/14/03-1/CA dell'11 gennaio 2006, che "questa Amministrazione non può che ribadire l'orientamento già espresso in passato e, peraltro, in linea con la giurisprudenza di merito (vedasi sentenza Giudice del Lavoro del tribunale di Padova n° 174 dell'01.04.2024) che, richiamando le peculiarità professionali e retributive di tale personale, ha ritenuto non estensibile agli ufficiali giudiziari gli istituti connessi all'orario di

lavoro, tra i quali appunto l'orario articolato su cinque giorni alla settimana previsto dalla contrattazione collettiva (art. 19 C.C.N.L. del 16 maggio 1995)."

Per quanto concerne la rilevazione delle presenze giornaliere in servizio del personale UNEP, come messo in evidenza nella nota prot. n. 6/1074/03-1/2008/CA del 16 luglio 2008 (All. 7), "l'adozione del sistema elettronico, mediante marcatura del badge una sola volta nell'arco della giornata lavorativa, non contrasta con l'osservanza dell'art. 7 del CCNL 24 aprile 2002, che disciplina il **<tempo di lavoro>** dei predetti dipendenti."

La predetta rilevazione automatizzata delle presenze può applicarsi indifferentemente per il personale adibito ai servizi interni o a quelli esterni o ad entrambi i servizi e ciò nella considerazione che i dipendenti UNEP sono destinatari di emolumenti stipendiali (quali, quota imponibile delle indennità di trasferta, quota-percentuale di redditi recuperati dall'erario nonché compensi su attività d'istituto, entrambi previsti ex art. 122 D.P.R. 1229/59 e FRD), la cui misura, per alcuni di essi, è rapportata ai giorni utili di servizio ex lege.

Relativamente alla necessità di verifica della fruizione di permessi orari o giornalieri ex L. 104/92 da parte del personale UNEP, l'operazione di contabilizzazione da parte della segreteria amministrativa dell'Ufficio NEP è strutturata, a decorrere dal corrente anno, con il sistema informatico del Time management, che ogni dipendente è tenuto ad utilizzare per la richiesta formale di fruizione dei giorni di ferie, congedo e assenze a vario titolo e nel cui menù è rinvenibile la voce relativa ai permessi orari o giornalieri ai sensi della L. 104/92. Per gli Uffici NEP che allo stato non utilizzano ancora le funzionalità del Time management, la fruizione dei permessi orari o giornalieri ex L. 104/92 come dei giorni di ferie, congedo e assenze a vario titolo dovrà essere formalizzata con richieste in formato cartaceo depositate presso la segreteria amministrativa del relativo Ufficio NEP oppure direttamente inoltrate per posta elettronica o consegnate in formato cartaceo al funzionario UNEP dirigente o vicario, nel caso di Uffici NEP di piccole dimensioni sprovvisti di segreteria amministrativa.

Stante la rilevanza delle indicazioni fornite con la presente nota, si invitano codeste Presidenze a volerne dare la massima diffusione tra gli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, per l'opportuna conoscenza della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Isabella Gandini



ALL. 1

Circolare 5 ottobre 2005 - Buoni pasto Ufficiali giudiziari - Nota Aran

5 ottobre 2005

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
e
Direzione Generale del Bilancio

Prot. 1810/ELIS/3290

AI PRESIDENTI DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

Con nota prot. n. 7793 del 16.9.2005 (all.), l'Aran in risposta a specifico quesito di questa Amministrazione sulla possibilità di corrispondere buoni pasto agli ufficiali giudiziari che svolgono la loro attività con orario di lavoro di trentasei ore settimanali, ha comunicato che detto personale non è destinatario dell'Accordo del 30 aprile 1996 relativo alla concessione dei buoni pasto. Il CCNL del 24.4.2002, che detta le norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari, stabilisce che la presenza in servizio di tale personale deve essere improntata alla massima flessibilità in relazione all'espletamento della particolare attività istituzionale. Infatti, conclude l'Aran, è escluso che gli Ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un preciso orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.

Con la presente nota si intendono superati tutti i quesiti sulla questione cui l'Amministrazione non aveva dato risposta, in attesa dei chiarimenti richiesti all'Aran.

Si prega di comunicare quanto sopra a tutti gli uffici del distretto.

Roma, 5 ottobre 2005

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Gargani

**UNEP - Risposta 11 gennaio 2006 - Modena -
Articolazione dell'orario di lavoro per gli ufficiali
giudiziari - Art. 7 C.C.N.L. 24 aprile 2002 "Norme
di raccordo per gli ufficiali giudiziari"**

Prot. n. 6/14/03-1/CA

ALLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA

FAX N. 059/2131150

(Rif.Prot.n. 2267/05 del 16.12.2005)

(Rif.Prot.n. 35/06 del 9.01.2006)

In merito al quesito in oggetto, formulato da parte di codesta Presidenza, e in particolare sulla possibilità di articolare l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali da parte degli ufficiali giudiziari, si espone quanto segue.

In ordine all'orario di lavoro articolato su cinque giorni alla settimana, questa Amministrazione non può che ribadire l'orientamento già espresso in passato e, peraltro, in linea con la giurisprudenza di merito (vedasi sentenza Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova n° 174 dell'01.04.2004) che, richiamando le peculiarità professionali e retributive di tale personale, ha ritenuto non estensibile agli ufficiali giudiziari gli istituti connessi all'orario di lavoro, tra i quali appunto l'orario articolato su cinque giorni alla settimana previsto dalla contrattazione collettiva (art. 19 C.C.N.L. del 16 maggio 1995).

In proposito, recentemente su richiesta di parere da parte di questa Amministrazione, l'ARAN - con nota prot. n. 7793 del 16 settembre 2005 - ha osservato che il C.C.N.L. del 24 aprile 2002, relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, **"stabilisce che la presenza in servizio di tale personale deve essere improntata alla massima flessibilità in relazione all'espletamento della particolare attività istituzionale. Infatti, ... è escluso che gli Ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un preciso orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati"**.

A seguito di tale parere, questo Dicastero è intervenuto con apposita Circolare prot. 1810/ELIS/3290 del 5 ottobre 2005 diretta ai Presidenti delle Corti di Appello, che ad ogni buon conto si allega, al fine di fornire indicazioni per la

regolamentazione della materia presso i relativi Uffici NEP.

Stante quanto sopra esposto, vorrà codesta Presidenza tenerne conto in considerazione della necessità di dover uniformare la disciplina dell'orario di lavoro dell'Ufficio NEP in sede a quella contrattualmente prevista dall'art. 7 C.C.N.L. 24 aprile 2002, relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Renato Pacileo

ALL. 3

**UNEP - Risposta 28 marzo 2007 - Catania -
Richiesta di autorizzazione a svolgere l'orario di
lavoro su cinque giorni alla settimana**

Prot. n. 6/477/03-1/SG

Al Presidente
della Corte di Appello di CATANIA

In riscontro alla richiesta di articolare l'orario di servizio su cinque giorni alla settimana, formulata dall'ufficiale giudiziario B3 *****
temporaneamente addetto alla cancelleria del Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. 1229/'59, si esprimono di seguito le seguenti considerazioni.

La preclusione per gli ufficiali giudiziari, ad articolare l'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, viene dettata dalle stesse norme pattizie, che riconoscono la necessità per questa figura di lavoratori della massima flessibilità sui tempi contrattuali di lavoro.

In tal senso dispone l'art. 7 delle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari stipulato il 24 aprile 2002 di cui all'art. 1, comma 2° del C.C.N.L. del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16.2.1999: **"Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati"**.

L'ARAN, recependo l'articolo menzionato – con nota prot. n. 7793 del 16.9.2005 – ha affermato che gli ufficiali giudiziari non sono tenuti a rispettare un preciso orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità, che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.

Glova evidenziare come la pronunciata determinazione dell'ARAN è dettata solo in ragione **delle funzioni** svolte dagli ufficiali giudiziari, interne e/o esterne agli stessi uffici NEP.

Quanto affermato dall'ARAN e dalla giurisprudenza di merito (Sent. Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova n. 174 del 1.4.2004), ai sensi dell'art. 19 CCNL del 16.5.1995, si ritiene che sia vincolante solo per gli ufficiali giudiziari,

che prestano servizio presso gli uffici NEP, in considerazione delle peculiarità professionali e retributive di tale personale.

Pertanto, per le determinazioni espresse si ritiene che tale disposizione non sia estensibile agli ufficiali giudiziari che prestano servizio presso la cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello o presso gli uffici ministeriali, in quanto costoro sono svincolati dalle mansioni tipiche e chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle d'origine nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza.

Resta nella disponibilità dell'ufficio del Tribunale di Siracusa decidere nel merito sull'accoglimento o meno dell'istanza in relazione alle proprie esigenze operative.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carolina Fontecchia

**UNEP - Risposta 15 marzo 2010 - Trieste -
Articolazione dell'orario di lavoro degli ufficiali
giudiziari addetti al servizio interno**

Prot. n. 6/408/03-1/2010/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE
(Rif. Prot. 93/15.3 dell'11.01.2010)

E,p.c
ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
ROMA

Con riferimento al quesito inerente alla materia indicata in oggetto, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, nella quale si richiede un parere relativo all'istanza presentata da un ufficiale giudiziario in servizio nell'Ufficio NEP presso codesta Corte, per continuare ad avvalersi dell'orario di lavoro articolato e flessibile, si espone quanto segue.

La possibilità di avvalersi dell'orario di lavoro articolato e flessibile per gli ufficiali giudiziari è preclusa dall'art. 7 ("Tempo di lavoro") del C.C.N.L. 24 aprile 2002 ("Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari"), il quale statuisce: **"Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati."** Sulla materia, l'ARAN, in risposta ad apposito quesito formulato da questo Ministero circa la possibilità di corrispondere il buono pasto agli ufficiali giudiziari che, per ragioni organizzative interne all'Ufficio, svolgono di fatto la loro attività con orario di lavoro di trentasei ore settimanali, ha così argomentato: "...è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati."

A seguito di tale parere, questa Amministrazione è intervenuta con apposita

circolare prot. 1810/ELIS/3290 del 5 ottobre 2005 diretta ai Presidenti delle Corti di Appello (All.1), con l'intento di fornire indicazioni per la regolamentazione della materia presso gli Uffici NEP.

A riguardo, l'orientamento è rimasto costante anche successivamente, con la nota prot. n. 6/14/03-1/CA dell'11 gennaio 2006 (All.2), alla quale ci si riporta integralmente, nonché con la nota prot. 6/477/03-1/SG del 28 marzo 2007 (All.3). In proposito, anche nella nota prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008, citata nell'istanza dell'ufficiale giudiziario, viene ribadito il principio generale della non applicabilità agli ufficiali giudiziari dell'art. 19 del CCNL – comparto Ministeri – del 16 maggio 1995 che prevede per il personale amministrativo l'espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali. L'unica eccezione prevista, nella predetta nota, è riferita alla presenza di casi particolari, riguardanti ufficiali giudiziari **adibiti continuamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d'istituto con provvedimento del Capo dell'Ufficio;** in tale ipotesi, tuttavia, il monte ore lavorativo convenzionale delle 36 ore settimanali può essere legittimamente considerato come il minimo della prestazione lavorativa esigibile dalla parte datoriale, da correlarsi tuttavia con le esigenze funzionali dell'Ufficio NEP.

Si porgono distinti saluti,

Roma, 15 marzo 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia

**NEP - Risposta 25 febbraio 2008 - Milazzo -
Quesito in materia di orario di lavoro e
rilevamento elettronico delle presenze del
personale**

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP**

Prot. n. 6/225/03-1/2007/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di MESSINA
(Rif. Prot. n. 6052/07 del 20.11.2007)

**Oggetto: Ufficio NEP di Milazzo – Quesito in materia di orario di lavoro e
rilevamento elettronico delle presenze del personale UNEP – Quesito
sulla gestione amministrativa degli operatori giudiziari addetti agli
Uffici NEP.**

Con riferimento al quesito posto dall'ufficiale giudiziario dirigente dell'Ufficio NEP di Milazzo pervenuto con la nota della S.V. sopra richiamata e a quanto rappresentato, in relazione allo stesso, dal Presidente di Barcellona Pozzo di Gotto nella nota prot. 2575 del 30 novembre 2007, si espone quanto segue.

La materia in oggetto è disciplinata dall'art. 7 del CCNL 24 aprile 2002 ("Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari"), che prevede per i dipendenti UNEP il "tempo di lavoro" e non l'orario di lavoro, istituito riferibile al restante personale amministrativo dell'Amministrazione Giudiziaria.

Ne consegue che per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari non è possibile l'applicazione dell'art. 19 del CCNL – Comparto Ministeri – sottoscritto il 16 maggio 1995 che prevede, per il personale amministrativo, l'espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali.

Tuttavia, in relazione al caso di specie rappresentato nel quesito di cui trattasi, vale a dire di un ufficiale giudiziario adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP, il monte-ore lavorativo sopra menzionato va osservato dal dipendente UNEP come minimo dell'attività lavorativa esigibile dalla parte datoriale, al fine di contribuire alla funzionalità dell'Ufficio NEP in correlazione ai

servizi richiesti dall'utenza (parti private, Uffici giudiziari e altre Amministrazioni dello Stato).

Stante quanto sopra detto, si reputa che un ufficiale giudiziario stabilmente e continuativamente addetto ai servizi interni di un Ufficio NEP sia tenuto all'osservanza di un orario di lavoro giornaliero predeterminato, rilevabile anche con modalità informatizzate, in considerazione altresì che il predetto dipendente è destinatario di emolumenti (quota imponibile delle indennità di trasferta, quota percentuale di cui all'art. 122 D.P.R. 1229/59 in combinato ex art. 6 CCNL 24 aprile 2002 e FUA) la cui misura è rapportata ai giorni di effettivo servizio.

Con riferimento all'ulteriore quesito posto dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella citata nota del 30 novembre 2007, trasmessa altresì per conoscenza alla S.V., riguardante la titolarità della gestione del personale UNEP, assegnata dal menzionato D.P.R. 1229/59 al Capo dell'Ufficio e confermata come tale dalla Circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 13 aprile 2007, inerente a chiarimenti sull'applicabilità del Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 240, si rileva che il Capo dell'Ufficio rimane titolare anche della gestione degli operatori giudiziari B2 addetti agli Uffici NEP. In merito a ciò, va aggiunta la considerazione che i predetti lavoratori fanno parte della stessa struttura lavorativa degli ufficiali giudiziari, per cui si impongono, con riguardo all'organizzazione del lavoro, esigenze di coordinamento tra le due categorie di personale che devono essere valutate in una visione unitaria dal Capo dell'Ufficio.

Roma, 25 febbraio 2008

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia

ALL.6

**UNEP - Risposta 18 marzo 2014 - Barcellona
Pozzo di Gotto -Nota sindacale della federazione
CONFSAL UNSA del 4 marzo 2014 vertente sulle
modalità di rilevazione delle presenze in servizio
di funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari**

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione**

Prot. VI-DOG/248/03-1/2014/CA

Allegati: 1(omissis) e 2

Al Presidente del Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

E, p.c. Al Presidente
della Corte di Appello di
MESSINA

All'Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
ROMA

**OGGETTO: Ufficio NEP di Barcellona Pozzo di Gotto – Nota sindacale
della federazione CONFSAL UNSA del 4 marzo 2014 vertente sulle
modalità di rilevazione delle presenze in servizio di funzionari UNEP ed
ufficiali giudiziari.**

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, l'Organizzazione sindacale segnala, con la citata nota che si allega in copia (omissis), l'emissione da parte della S.V. del decreto n. 15 in data 17 febbraio 2014, con il quale è stata disposta la rilevazione della presenza giornaliera, collegata col sistema informatizzato GESPER del Tribunale in sede, anche per il personale degli ufficiali giudiziari adibiti ai servizi interni "...secondo le modalità di articolazione dell'orario di lavoro settimanale già in vigore".

Sul punto, si osserva che la possibilità di avvalersi dell'orario di lavoro articolato e flessibile per il personale UNEP è preclusa dall'art. 7 ("Tempo di lavoro") del

C.C.N.L. 24 aprile 2002 (Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari), il quale statuisce: "Gli Ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati."

Con riferimento alla nota ministeriale prot. n 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008, si rileva che la stessa non può essere utilizzata per avallare la linea della determinazione oraria della prestazione lavorativa di un ufficiale giudiziario adibito ai servizi interni di un Ufficio NEP. Tale fattispecie è riferibile ad un'unica eccezione riguardante casi particolari, vale a dire **"ufficiali giudiziari adibiti continuativamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d'istituto con provvedimento del Capo dell'Ufficio"** (cfr. nota ministeriale prot. n. 6/408/03-1/2010/CA del 15 marzo 2010, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link "risposte a quesiti degli uffici giudiziari").

In linea di principio, invece, la prestazione lavorativa di tale personale non è suscettibile di quantificazione oraria rigida in termini di osservanza dell'orario di lavoro contrattualmente previsto per il restante personale amministrativo (cfr. art. 19 CCNL 1994-1997, art. 4 CCNL 1998-2001 e art. 21 CCI 5 aprile 2000) e ciò per la variegata natura dei compiti amministrativi che un ufficiale giudiziario, seppur adibito ai servizi interni, deve assolvere e che possono portarlo ad uscire temporaneamente dalla sede di servizio per una serie di attività ausiliarie, quali la spedizione degli atti di notifica e corrispondenza con l'utenza presso l'Ufficio postale, il reperimento di materiale in supporto cartaceo (buste, cartoline od altro) o informatico, l'affissione nell'albo dell'Ufficio giudiziario degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all'art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c., quando l'Ufficio NEP è ubicato in una sede logistica diversa da quella dell'Ufficio giudiziario.

A tale proposito, come precisato dall'ARAN con apposita nota prot. 7793/05 del 16 settembre 2005 (All. 2), rileva quanto segue: "il CCNL del 24.4.2002, che detta le norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, stabilisce che la presenza in servizio di tale personale deve essere improntata alla massima flessibilità in relazione all'espletamento della particolare attività istituzionale.

Infatti è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati."

Detto ciò, la rilevazione della presenza giornaliera in servizio del personale UNEP può avvenire nei termini indicati nella nota ministeriale prot. n. 6/1074/03-

1/2008/CA del 16 luglio 2008 – consultabile in intranet ut supra – alla quale ci si riporta integralmente, evidenziando in particolare la possibilità di utilizzare una rilevazione elettronica delle presenze con badge "in qualsiasi momento della giornata lavorativa".

Roma, 18 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fagnoli

ALLEGATO 1

NOTA SINDACALE DELLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA COORDINAMENTO
NAZIONALE GIUSTIZIA DEL 4 MARZO 2014

OMISSIS

ALLEGATO 2

ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Al Ministero della Giustizia Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
Via Arenula, 70 00186 Roma

Protocollo in Uscita 0007793/05

Oggetto: **buoni pasto ufficiali giudiziari.**

Si fa riferimento alla nota del 16 giugno c.a. n. 1810/ELIS/2097, con la quale, codesta amministrazione chiede di conoscere se sia possibile la corresponsione del buono pasto agli ufficiali giudiziari che, per ragioni organizzative interne all'Ufficio, svolgono di fatto la loro attività con orario di lavoro di trentasei ore settimanali.

A tale proposito si precisa che il CONL del 24.4.2002, che detta le norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, stabilisce che la presenza in servizio di tale personale deve essere improntata alla massima flessibilità in relazione all'espletamento della particolare attività istituzionale.

Infatti è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.

Si concorda, quindi, con quanto già stabilito da codesta Direzione Generale e cioè che, il sopra citato personale non è destinatario dell'Accordo del 30 aprile 1996 relativo alla concessione dei buoni pasto.

16/09/2005

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr.ssa Elvira Gentile

ALL. 7

**UNEP - Risposta 16 luglio 2008 - Milano -
Rilevazione della presenza in servizio giornaliera
degli ufficiali giudiziari**

Prot. n. 6/1074/03-1/2008/CA

AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI
M I L A N O

(Rif. Prot. n. 2852/UG/2008 Ques. del 20.6.2008)

Con riferimento al quesito in oggetto posto dalla S.V. con la nota sopra
evidenziata, si espone quanto segue.

Lo strumento di rilevazione della presenza giornaliera in servizio degli ufficiali
giudiziari deve essere funzionale alle esigenze dell'Ufficio NEP in rapporto alle
dimensioni di quest'ultimo, alla sua organizzazione e alla complessità delle
informazioni necessarie all'Amministrazione per l'espletamento di determinati
compiti (quali, la corresponsione di alcuni emolumenti retributivi), fermo
restando il pieno rispetto della normativa di riferimento.

In tale prospettiva, l'adozione del sistema elettronico, mediante marcatura del
badge una sola volta nell'arco della giornata lavorativa, non contrasta con
l'osservanza dell'art. 7 del CCNL 24 aprile 2002, che disciplina il **"tempo di
lavoro"** dei predetti dipendenti.

La predetta rilevazione automatizzata delle presenze può applicarsi
indifferentemente per gli ufficiali giudiziari adibiti ai servizi interni o a quelli
esterni o ad entrambi i servizi e ciò anche nella considerazione che il personale
UNEP è destinatario di emolumenti stipendiali (quali, quota imponibile delle
indennità di trasferta, quota percentuale ex art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/59 in
combinato ex art. 6 CCNL 24 aprile 2002 e FUA), la cui misura è rapportata ai
giorni utili di servizio ex lege.

In proposito, giova evidenziare che la predetta rilevazione elettronica delle
presenze, potendo essere effettuata per gli ufficiali giudiziari in qualsiasi
momento della giornata lavorativa, non ostacola il regolare espletamento dei
carichi di lavoro da parte del personale adibito ai servizi esterni, in
considerazione del fatto che il medesimo è tenuto a recarsi in Ufficio sia per
depositare gli atti espletati sia per l'eventuale presa in carico di atti pervenuti in
giornata, che ricadano nella propria sfera di competenza territoriale al medesimo

affidata.

Relativamente alla possibilità di procedere alla rilevabilità del tempo di lavoro giornaliero degli ufficiali giudiziari, in termini di quantificazione oraria, la stessa è da escludere in considerazione del fatto che questi dipendenti, in base alla citata norma contrattuale, **"organizzano il proprio tempo di lavoro correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento dei carichi di lavoro loro affidati"** e ciò a prescindere dalla circostanza che siano impiegati nei servizi interni od esterni all'Ufficio NEP od anche in entrambe le tipologie di servizio.

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia